

# **COMUNE DI MOZZECANE**

Provincia di Verona

## **Regolamento Aree sgambamento cani**

## *INDICE*

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali del regolamento.....	2
Art. 2 - Definizioni .....	2
Art. 3 - Principi generali della regolamentazione .....	2
Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune .....	2
Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area.....	2
Art. 6 - Apertura dell'area .....	4
Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni .....	4
Art. 8 - Entrata in vigore.....	4

## **Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali del regolamento**

Il Comune favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità, ed opera al fine di favorire la realizzazione di aree appositamente adibite ai cani.

Il presente regolamento detta le norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizione di sicurezza per le persone, le cose e gli animali.

Può usufruire di tale spazio chiunque possieda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina ed in regola con le vaccinazioni previste. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni e/o delle lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

## **Art. 2 - Definizioni**

a) **Area di sgambamento cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conducenti che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) **Proprietario/Conducente:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

## **Art. 3 - Principi generali della regolamentazione**

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

## **Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune**

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

## **Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani. I minori di 15 anni possono entrare solo se accompagnati da un adulto

che se ne assuma la completa responsabilità. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;

**NON E' CONSENTITO LASCIARE IL PROPRIO CANE ALL'INTERNO DELL'AREA INCUSTODITO;**

2. A norma delle vigenti leggi in materia, gli animali che accedono alle aree a loro dedicate devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con la registrazione e identificazione con microchip, in regola con le vaccinazioni previste (antirabbia compresa);
3. Il limite di permanenza all'interno dell'area per ogni singolo utilizzatore è di massimo 60 minuti al giorno;
4. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento per cani vi siano 6 cani e all'esterno altri in attesa, la permanenza degli stessi all'interno non deve superare i 30 minuti;
5. **I proprietari/conduuttori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani** in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose. Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone animali e cose provocati dall'animale stesso.
6. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
7. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa da parte di tutti i cittadini;
8. Al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli animali, è vietato introdurre giochi di qualsiasi tipo e far giocare gli animali se all'interno dell'area sono presenti altri utilizzatori, salvo diversi accordi tra i proprietari degli animali che in quel momento si trovino nell'area;
9. È vietata la somministrazione di cibo, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
10. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere sempre muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di provvedere immediatamente a depositare le stesse negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura ;
11. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in

ingresso che in uscita;

12. Sono vietati tutti i comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;

13. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone o ad animali all'interno dell'area. Eventuali danni cagionati a terzi verranno risarciti interamente ed esclusivamente da chi ha causato il danno.

#### **Art. 6 - Apertura dell'area**

Onde evitare disturbi al vicinato, l'area è fruibile dalle ore 6:00 del mattino alle 24:00 di ogni giorno.

#### **Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale.

Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ULSS 9, svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, a carico del proprietario e/o del conduttore in via solidale tra di loro.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento è in vigore decorso il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera di adozione.

.